

LAVORO E PREVIDENZA

Cassazione

Contributi sempre alla Cassa

di Debora Alberici

Il professionista è tenuto a versare alla Cassa previdenziale di appartenenza i contributi anche in relazione allo svolgimento dell'attività di consulenza per conto di una società. È infatti irrilevante, nel periodo di riferimento, l'iscrizione alla gestione separata Inps.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4982 del 4 marzo 2014, ha respinto il ricorso di un ingegnere condannato dalla Corte d'appello di Roma a versare i contributi alla Inarcassa, in relazione a un periodo nel quale aveva prestato delle consulenze per conto di una società.

Così come era stato stabilito per gli avvocati, la Suprema corte ribadisce, anche se ci sono decisioni contrastanti sul punto, che l'obbligo contributivo copre qualunque tipo di attività connessa alle competenze professionali della categoria. Per il Supremo collegio va data continuità all'orientamento secondo cui l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta, cosicché debba ritenersi che le prestazioni siano state rese (anche) grazie all'impiego di esse.

Ciò perché il concetto di esercizio della professione va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali. In altri termini questo ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicché deve ritenersi ricompreso l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un «nesso» con l'attività.